

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3321

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, BIANCHI, GAROCCHIO, LODI FAUSTINI
FUSTINI, FERRARI MARTE, ARISIO, PALLANTI, CARIA,
MANCUSO, BENEDIKTER, ROSSATTINI, PISICCHIO, GHINAMI**

Presentata il 4 dicembre 1985

**Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie
delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro
che non perseguono finalità di lucro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1968, n. 482, contenente la « disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private », individua, all'articolo 1, il proprio ambito di applicazione con esplicito riferimento alle « aziende private », alle amministrazioni dello Stato ed agli altri enti pubblici. Nel successivo articolo 11, recante la rubrica « aziende private », la legge citata dispone peraltro che « i privati datori di lavoro i quali abbiano complessivamente più di 35 lavoratori... sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie " tutelate dalla legge stessa " ».

In relazione a tale diversità di formulazione, si è posto il problema di stabilire se le associazioni sindacali ed i partiti politici, che appartengono alla categoria

dei « privati datori di lavoro », ma non possono essere considerate alla stregua di « aziende private », siano o meno assoggettabili alla disciplina delle assunzioni obbligatorie.

Al riguardo deve tenersi presente che le associazioni sindacali ed i partiti politici, classificati in dottrina ed in giurisprudenza tra le cosiddette « organizzazioni di tendenza », hanno una struttura nettamente diversificata rispetto a quella delle aziende e presentano caratteri del tutto particolari sia per l'attività svolta sia per le finalità perseguite.

Tali peculiarità si riflettono in specie sulla natura del rapporto che si instaura con quanti prestano la loro opera al servizio di questi organismi. E se nel passato non sono mancate prestazioni volontarie, anche ora permane un forte ele-

mento di volontarietà e di consenso sulle finalità perseguite dalle istituzioni. Di tutto ciò è traccia evidente nella stessa storia della disciplina di questi rapporti che soltanto nel 1974 (legge 11 giugno 1974, n. 252) sono stati assimilati, seppure in parte, a quelli ordinari, ai fini previdenziali.

Le peculiarità suindicate sono state puntualmente evidenziate anche dalla Corte costituzionale (sentenza 8 luglio 1975, n. 189) e dalla Corte di cassazione (sentenza n. 236 del 18 gennaio 1978) secondo le quali un trattamento differenziato rispetto agli altri datori di lavoro dei partiti politici e delle associazioni sindacali trova giustificazione nelle diverse caratteristiche di tali soggetti, costituite dalla mancanza di attività lucrativa, oltre che nel difetto di forme organizzative compatibili a quelle proprie delle attività imprenditoriali.

Va inoltre ricordato che un disegno di legge presentato il 17 gennaio 1979 per la interpretazione autentica delle norme legislative sulle assunzioni obbligatorie, in-

teso ad escluderne l'applicabilità nei confronti dei partiti politici e delle associazioni sindacali, venne approvato in sede deliberante dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati e decadde successivamente a causa della interruzione della legislatura.

Sullo stesso piano, ma assumendo una nozione più generale che, peraltro, rientra in una medesima logica, devono porsi le istituzioni e le associazioni non a scopo di lucro per le quali sussistono fondati motivi per ritenere non applicabili le norme sul collocamento obbligatorio: obblighi di tal genere, infatti, finirebbero per incidere non positivamente sulle funzioni svolte attraverso anche prestazioni di lavoro non dipendente e a carattere volontario.

Peraltro, al fine di eliminare ogni perplessità in ordine all'applicabilità nei casi di specie delle disposizioni riguardanti le assunzioni obbligatorie, si ritiene opportuno di intervenire con un provvedimento legislativo di interpretazione autentica che confermi espressamente l'esclusione.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Fra i privati datori di lavoro, di cui alle disposizioni legislative in materia di assunzioni obbligatorie, non devono intendersi compresi le istituzioni e le associazioni non aventi scopo di lucro nonché gli altri datori di lavoro che, senza scopo di lucro, esercitano attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati, limitatamente a tali attività.

Sono fatti salvi i diritti dei lavoratori già obbligatoriamente assunti dai soggetti di cui al comma precedente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.